



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL PUNTO ECOLOGICO

Indice

Art. 1 – Oggetto, finalità e definizioni

Art. 2 - Accesso al PE

Art. 3 - Orari di apertura e Responsabile dell’Impianto

Art. 4 - Rifiuti ammessi al PE e modalità di conferimento

Art. 5 - Modalità di gestione dei rifiuti

Art. 6 - Divieti

Art. 7 - Gestione del servizio

Art. 8 – Premialità

Art. 9 - Buone pratiche ambientali

Art. 10 – Controllo del Comune

Art. 11 – Sanzioni

Art. 12 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 1 – Oggetto, finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e la gestione del centro di raccolta rifiuti urbani differenziati, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 2853 del 20 dicembre 2010 (di seguito: **Punto Ecologico**), ubicato in Capurso nell'area allo stato attuale adibita a parcheggio adiacente allo Stadio comunale, Catasto Terreni al Fg. 9 p.lla 186 e 581, al fine della regolare fruizione dello stesso da parte degli utenti, nel rispetto della normativa vigente in materia. In particolare, il Punto Ecologico è soggetto alla disciplina del D.L.gs 152/06, in quanto identificabile come Centro di Raccolta così come definito all'art. 183, comma 1, lett. cc) del citato Decreto.

2. Per quanto concerne la gestione ordinaria del Punto Ecologico, è dato mandato alla Giunta comunale di prevedere le modalità di gestione che potranno essere effettuate:

a) in proprio, mediante personale dipendente, opportunamente formato, con eventuale collaborazione, per l'espletamento di attività di mero supporto (quali: accoglienza dei cittadini, verifica e pesatura del materiale conferito, custodia dei locali, ecc., con esclusione di qualsiasi attività di raccolta e trasporto dei rifiuti) di persone impegnate nel Servizio Civico e di Associazioni di volontariato e/o promozione sociale di provata affidabilità;

b) con affidamento a terzi con specifica individuazione di un Responsabile della Piattaforma.

3. Le finalità del Punto Ecologico sono:

a) ottimizzare e massimizzare le raccolte differenziate (RD) dei rifiuti urbani (RU) ed assimilati, ai fini del loro riciclo, recupero e/o riutilizzo;

b) intercettare ulteriori flussi di rifiuti orientandoli verso una raccolta differenziata di qualità, in cui a fronte della consegna di materiali ben differenziati, saranno riconosciute dal Comune di Capurso delle premialità;

c) configurarsi come ulteriore forma organizzata per incrementare le quantità di rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi assimilati da sottrarre allo smaltimento ed avviare al recupero, attraverso l'ampliamento della gamma di servizi di raccolta differenziata finalizzati al raggiungimento dei relativi obiettivi previsti delle norme nazionali e regionali vigenti;

d) rappresentare una struttura di ausilio ai servizi di raccolta differenziata che assolve una duplice funzione di raccolta e raggruppamento separato di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani e/o assimilati alimentando al contempo la "*cultura del recupero*" e del "*riciclaggio*";

e) concorrere a conferire forte impulso ad un'attività di interesse collettivo come la raccolta differenziata con riferimento a specifiche frazioni merceologiche;

f) favorire la riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento finale.

4. Per l'applicazione del Regolamento, si specificano le seguenti definizioni:

a) Punto Ecologico (PE): luogo per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e di trattamento;

b) detentore: produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

c) utenze ammesse al conferimento o soggetto conferente:

c1) utenze domestiche: persone fisiche residenti nel Comune di Capurso o persone fisiche occupanti un'abitazione nel territorio di Capurso;

c2) utenze non domestiche: operatori economici esercenti attività sul territorio comunale che producano rifiuti assimilati agli urbani per quantità e qualità;

d) gestore del Punto Ecologico: soggetto cui è affidata la gestione del PE, individuato in base a quanto stabilito al precedente comma 2;

e) responsabile della struttura: soggetto, designato dal gestore, quale responsabile della conduzione del

punto ecologico con funzioni legate all'accoglienza, alla registrazione e all'assistenza degli utenti, al mantenimento del decoro degli ambienti della struttura, ecc.

f) collaboratori del punto ecologico: persone impegnate in Servizio Civico per il Comune di Capurso e utilizzate al Punto Ecologico, oltre ad eventuali Associazioni di volontariato e/o di promozione sociale.

Art. 2 - Accesso al PE

1. Sono ammesse alla fruizione del PE le utenze domestiche e quelle non domestiche per i rifiuti assimilati.
2. I soggetti conferenti devono essere regolarmente iscritti al ruolo per il pagamento della Tassa o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dei vigenti Regolamenti in materia del Comune di Capurso.
3. Il primo accesso al PE è consentito all'utenza previa presentazione di un documento di identificazione. Successivamente mediante la presentazione di una tessera magnetica.
4. I dati riportati sulla tessera di riconoscimento sono registrati dal gestore in un archivio elettronico.
5. Al momento del conferimento dei rifiuti destinati al recupero, i soggetti, di cui al comma 1, saranno registrati, nel rispetto della legge vigente sulla *privacy*, a cura del personale addetto, per fini statistici, di controllo e di determinazione della premialità. Quest'ultima sarà erogata esclusivamente alle utenze domestiche entro l'importo massimo stabilito nel Bilancio di riferimento.
6. Al fine di consentire il corretto funzionamento del PE, i materiali conferiti saranno accettati compatibilmente con la capacità di ricezione della struttura. Per quantitativi particolarmente elevati occorrerà preventivamente contattare il Gestore.

Art. 3 - Orari di apertura e Responsabile dell'Impianto

1. Nella fase transitoria iniziale il PE sarà aperto al pubblico per trenta ore alla settimana. L'orario di apertura sarà concordato con l'Amministrazione comunale ed adeguatamente pubblicizzato.
2. Successivamente a tale primo periodo di avviamento, sulla scorta delle esigenze rivenienti dal monitoraggio dei risultati conseguiti, l'orario ed i giorni di apertura al pubblico potranno essere rideterminati.
3. Presso il PE è prevista la presenza costante, nella fascia oraria di apertura al pubblico, di uno o più addetti al fine di controllare l'effettivo conferimento dei rifiuti e di permettere un più agevole e razionale raggruppamento dei materiali prima che gli stessi vengano avviati al recupero.

Art. 4 - Rifiuti ammessi al PE e modalità di conferimento

1. Presso il PE potranno essere conferiti i rifiuti domestici di seguito indicati, oggetto di raccolta differenziata e corretto avvio a smaltimento e/o recupero provenienti da civile abitazione:

CARTA E CARTONE	150101	Imballaggi in carta e cartone	Carta e cartone che costituiscono imballaggio oggetto di raccolta differenziata tipo contenitori della pasta, biscotti e altri alimenti
CARTA E CARTONE	200101	Carta e cartone	Carta diversa dagli imballaggi tipo carta di giornale
VETRO	150107	Imballaggi in vetro	Vetro che costituisce imballaggio oggetto di raccolta differenziata tipo vasi, bottiglie ecc.

PLASTICA	150102	Imballaggi in plastica	Plastica che costituisce imballaggio oggetto di raccolta differenziata tipo contenitori per liquidi e altro materiale
LATTINE IN ALLUMINIO O BANDA STAGNATA	150104	Imballaggi metallici	Imballaggi oggetto di raccolta differenziata tipo lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata

Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento. Ulteriori tipologie di rifiuto differenziato potranno essere indicate successivamente dalla Giunta Comunale e compatibilmente con le attività ammesse in un Punto Ecologico.

2. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente previo assenso del personale preposto dal Gestore. In ogni caso, il personale preposto dal Gestore è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.

3. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile.

4. Il gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.

5. La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita non deve essere superiore a dieci giorni. I contenitori dovranno essere comunque svuotati tramite trasporto presso impianti autorizzati a norma di legge ogni qualvolta siano in fase di riempimento e/o secondo necessità.

6. Non potrà essere in nessun caso consentito il conferimento della frazione organica umida.

7. Non possono essere conferiti scarti di produzioni industriali ed artigianali.

8. I soggetti conferenti sono tenuti a trattarsi nel PE per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento, a rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica, a rispettare la segnaletica di sicurezza.

Art. 5 - Modalità di gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti deve seguire le procedure operative di seguito indicate:

- a) Saranno accettati solo i rifiuti riportati nell'elenco di cui al comma 1 dell'art.4, provenienti da utenze domestiche.
- b) Potranno essere accettati anche rifiuti provenienti da utenze non domestiche particolari (scuole, uffici, aziende, ecc.) che non potranno essere destinatarie di alcuna premialità.
- c) I rifiuti devono essere asciutti e già separati per frazioni omogenee per il conferimento.
- d) Prima del conferimento dei rifiuti saranno espletate le procedure di accettazione degli utenti, dei rifiuti e le relative operazioni di pesatura.

Art. 6 - Divieti

1. All'interno del PE è vietato:

- l'accesso al di fuori degli orari di apertura indicati, eccetto ai mezzi ed alle persone autorizzate dagli uffici comunali competenti;
- l'asporto di materiale di qualsiasi tipo precedentemente conferito;
- il conferimento di rifiuti e materiali diversi da quelli indicati al presente Regolamento;

- l'accesso ai contenitori ed ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;
- il conferimento al di fuori degli orari di apertura, salvo diverse disposizioni;
- il deposito al di fuori dei previsti contenitori (n.5 cassoni muniti di impianto scarrabile di colorazione diversa);
- il deposito al di fuori dell'area di pertinenza del PE;
- ogni forma di commercio e/o permuta.

2. Le violazioni a quanto prescritto dal presente Regolamento sono punite, fatte salve le responsabilità civili e penali, nonché l'applicazione delle altre sanzioni dirette ed accessorie previste dalle normative vigenti, con il pagamento di sanzione/i amministrativa/e pecuniaria/e di cui al successivo art. 11.

Art. 7 - Gestione del servizio

1. Oltre all'apertura, chiusura e presidio del personale stesso durante gli orari di apertura del PE, sarà compito del Gestore e suoi collaboratori:

- effettuare le registrazioni, su supporto informatizzato dei seguenti dati degli utenti che conferiscono al PE, o su supporto cartaceo nel caso di non disponibilità del sistema elettronico:

o documento di riconoscimento;

o data di conferimento;

o nominativo;

o residenza;

o tipologia e quantitativo del rifiuto conferito;

o rilascio di apposita ricevuta.

- provvedere mensilmente alla trasmissione, al Comune di Capurso, dei dati riguardanti la quantità complessiva conferita di rifiuti per frazione omogenea, specificando la destinazione e l'operazione di recupero finale, al fine di consentire a quest'ultimo di assolvere alle disposizioni di legge in materia ambientale.

- effettuare un accurato controllo visivo dei rifiuti conferiti ai fini dell'ammissione e controllarne il corretto conferimento negli appositi spazi/contenitori;

- verificare l'accettazione dei materiali conferibili ammessi nel rispetto degli obiettivi e dei limiti indicati dal presente Regolamento;

- sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti;

- trasmettere al Comune i reclami espressi dai soggetti conferenti;

- segnalare agli uffici competenti ogni significativa violazione del presente Regolamento e/o qualsiasi disfunzione rilevata riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi;

- operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del PE da parte dei soggetti conferenti;

- rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti o abusivamente collocati fuori dagli spazi o dai contenitori dedicati;

- evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del

personale adibito a fornire il servizio;

- salvaguardare l'ambiente;
- eseguire e rispettare le disposizioni del DM 08.04.2008 e s.m.i. e le altre norme applicabili all'attività di gestione;
- provvedere alla pulizia ed al mantenimento dell'ordine generale all'interno del PE;
- provvedere alla puntuale attuazione delle disposizioni previste nell'autorizzazione rilasciata per la realizzazione e l'esercizio del PE;
- provvedere alla manutenzione ordinaria delle attrezzature presenti nel PE;
- mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;
- predisporre e affiggere, all'ingresso e all'interno del PE, appositi cartelli recanti le principali norme di comportamento indicate nel presente Regolamento;
- gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel PE nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
- rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;
- stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, da inquinamento.

Art. 8 – Premialità

1. Hanno diritto ad una premialità, le utenze domestiche regolarmente iscritte al ruolo per il pagamento della Tassa o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dei vigenti Regolamenti in materia del Comune di Capurso che conferiscono le tipologie di materiali, di cui all'art. 4, presso il PE.

2. La premialità viene determinata ed erogata secondo le indicazioni che saranno fornite successivamente dalla Giunta Comunale sulla base del quantitativo di rifiuto differenziato conferito, rilevato attraverso il sistema di lettura della tessera magnetica e utilizzo della bilancia in uso presso il PE. La Giunta Comunale stabilirà anche l'importo massimo da stanziare in bilancio per l'erogazione della premialità.

3. La tessera consentirà di registrare immediatamente i quantitativi conferiti.

4. Ogni cittadino, ad ogni conferimento, otterrà un tagliando del valore di un punto o più (a seconda dei quantitativi conferiti) contenente altresì l'indicazione della tipologia di rifiuti conferiti. Il tagliando dovrà essere conservato a cura dell'utente medesimo in quanto utile per il calcolo del quantitativo che darà diritto alla corresponsione del premio.

Al conseguimento di determinati punteggi corrisponderà l'erogazione di buoni acquisto da spendere in attività commerciali convenzionate nel territorio comunale. Non saranno conferiti premi in denaro.

Art. 9 - Buone pratiche ambientali

1. Il Gestore del PE, provvederà a dare la massima pubblicità dei dati inerenti i conferimenti dei rifiuti nonché a realizzare un opuscolo informativo per l'utilizzo del PE.

Art. 10 – Controllo del Comune

1. Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente Regolamento.

2. Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.

3. L'Amministrazione potrà in qualunque momento decidere, con apposita delibera di Giunta Comunale, di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo del PE e dell'area prospiciente qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali dell'art. 4 comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 196 del 30.06.03 e s.m.i..

4. Nel caso di cui al precedente comma, saranno predisposti cartelli di avvertimento della presenza dell'impianto di videoregistrazione.

Art. 11 – Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore e non costituiscano reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i..
2. L'applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune, del Gestore o di terzi al risarcimento degli eventuali danni dagli stessi subiti.
3. Il personale preposto alla gestione del PE è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Municipale e alle altre Autorità competenti per Legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali.

Art. 12 - Disposizioni finali e transitorie

1. I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo del PE e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.
2. La Giunta comunale può apportare modifiche ed integrazioni al presente Regolamento, alla luce dei risultati ottenuti e di eventuali problemi evidenziati durante il corso della gestione del PE, fermo restando l'applicazione di un sistema di incentivi per le utenze domestiche.
3. Il presente Regolamento integra i Regolamenti comunali precedentemente approvati in materia di gestione dei rifiuti urbani.
4. Per quanto non espresso indicato nel presente regolamento il PE dovrà essere condotto nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme contenute nel D.M. 8.04.2008 e s.m.i.